



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA BOSA

Via C. Colombo n° 18 – Tel.: 0785 375468 - Web: www.guardiacostiera.gov.it/bosa - P.E.I.: ucbosa@mit.gov.it; P.E.C.: cp-bosa@pec.mit.gov.it

Ordinanza n° ____/2021

INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA BANCHINA FLUVIALE –PORTO DI BOSA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa:

- Visti Il verbale di delimitazione n° 17 repertorio n° 63 dell'11 Giugno 1932 della R. Capitaneria di Porto di La Maddalena – che fissa i limiti del demanio Marittimo nel territorio del Comune di Bosa;
- Visto il D.P.C.M 23 Marzo 1989 con il quale si definisce Porto di Bosa: “[...] comprendente l’Isola Rossa su cui insiste un fabbricato adibito a faro ed alloggio del fanalista e la diga che la collega alla terra ferma, nonché la foce del fiume Temo sulla cui riva meridionale insiste una banchina d’attracco lunga circa 115 mt e l’area demaniale marittima a tergo”;
- Vista: la Legge n° 84 del 28/01/1994 con cui il Porto di Bosa viene classificato come Porto di rilevanza economica Regionale, cat. II, classe III;
- Visto: il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi alla Regione Sardegna attuati con Legge n° 59 del 15/03/1997 e D.Lgs n° 234 del 17/04/2001 inerenti “[...] la programmazione, pianificazione, progettazione, costruzione, bonifica e manutenzione dei Porti di rilievo Regionale [...]”;
- Viste: le concessioni assentite da parte della Regione Autonoma Sardegna sul pubblico demanio marittimo che ricadono nell’ambito portuale di Bosa;
- Vista: la Legge 28 Gennaio 1994 n° 84 (“riordino della legislazione in materia portuale”) e ss.mm.ii.;
- Visto: il Codice della Strada in vigore e il relativo Regolamento di esecuzione;
- Viste: le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti (n° 520951 del 24/02/1995 e n° 5201696 del 14/04/1995) che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei porti;
- Vista: la circolare n° 82/31052 del 02/07/1996 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto “Circolazione stradale in ambito portuale”;
- Vista: la circolare n° 82/077915 del 01/12/2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto “Responsabilità oggettiva per danni derivanti da circolazione in ambito portuale”;

Viste: Le numerose segnalazioni agli organi competenti da parte di questo Comando inerenti le condizioni strutturali del porto di Bosa ed in particolare della Banchina Fluviale;

Considerato: Che, a seguito di specifica richiesta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, Tecnici incaricati dall'Assessorato ai lavori Pubblici della Regione Sardegna hanno effettuato in data 06.06.2019 un sopralluogo atto a verificare le condizioni delle strutture Portuali di Bosa;

Viste: Le risultanze del sopralluogo effettuato, trasmesse a questo Comando dall'Assessorato ai Lavori Pubblici della R.A.S. con foglio n° 20103 in data 21.06.2019, con cui " stante lo stato di degrado particolarmente diffuso e severo dell'impalcato della Banchina Fluviale" lo stesso ritiene opportuno che la stessa venga interdetta al traffico e alla sosta dei veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 quintali superiore a 35 quintali, ed alla sosta dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali.

Vista: L'Ordinanza n° 05/2019 in data 22.06.2019 con cui a seguito delle risultanze del sopralluogo sopracitato si è proceduto ad interdire, in parte, il traffico veicolare nella Banchina Fluviale del Porto di Bosa.

Considerato: Opportuno, stante il tempo trascorso dalla data di emissione dell'Ordinanza di cui sopra senza che siano stati effettuati lavori manutentivi di alcun genere, chiedere al Nucleo Sub di Cagliari una visita ispettiva alla struttura Portuale - Banchina Fluviale- al fine di avere un quadro aggiornato delle condizioni strutturali della stessa.

Viste: Le risultanze dell'Ispezione (Rapporto di Missione 05/2021) effettuata in data 19.02.2021 dal Nucleo Sub della Guardia costiera di Cagliari, da cui si evince che le condizioni strutturali della banchina Fluviale parrebbero peggiorate dalla data dell'ultimo sopralluogo effettuato dal personale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

Ritenuto: ragionevole, a titolo cautelare, nelle more di un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dall'Assessorato ai lavori Pubblici della Regione, inasprire le norme di regolamentazione al traffico veicolare sulla banchina fluviale attualmente vigenti.

Ritenuto: necessario garantire la sicurezza generale del Porto di Bosa e la tutela della pubblica incolumità;

Visti: gli articoli 17,18, 28, 30, 50, 62, 64 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione,

ORDINA

Articolo 1

La porzione di area portuale della BANCHINA FLUVIALE del porto di Bosa, indicata nella planimetria allegata con la lettera B, è **INTERDETTA** al **traffico** e alla **sosta** dei **veicoli** con massa complessiva a **pieno carico superiore a 35 quintali**, ed alla **sosta** dei **veicoli** con massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 quintali e **comunque a qualsiasi mezzo non espressamente autorizzato da questo Ufficio.**

Sono esclusi dal divieto in questione:

- i mezzi terrestri ed il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa e delle Forze di Polizia in servizio;

- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano la necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- tutti coloro che, nei limiti sopra espressi, vengano preventivamente autorizzati all'accesso temporaneo dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, limitatamente a tempi, modi e funzioni oggetto della stessa richiesta.

È fatto obbligo all'Ente Regionale competente o, in carenza, al Comune di Bosa di posizionare idonea cartellonistica che richiami tale divieti nei punti d'accesso carrabile.

Articolo 2

La Porzione di area portuale della BANCHINA FLUVIALE del porto di Bosa, indicata nella planimetria allegata con la lettera A, è **INTERDETTA INTEGRALMENTE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE ED ALL'ORMEGGIO DI QUALSIASI IMBARCAZIONE O UNITA' DA TRAFFICO**

Sono esclusi dal divieto in questione:

- i mezzi terrestri ed il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano la necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- tutti coloro che, nei limiti sopra espressi, vengano preventivamente autorizzati all'accesso temporaneo dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, limitatamente a tempi, modi e funzioni oggetto della stessa richiesta.

È fatto obbligo all'Ente Regionale competente o, in carenza, al Comune di Bosa di posizionare idonea cartellonistica e barriere fisiche che richiamino tale divieti.

Articolo 3

ABBROGAZIONI /NORME SANZIONATORE E FINALI

L'Ordinanza n° 05/2019 del 22.06.2019 è abrogata e sostituita dalla presente.

Nelle aree il cui accesso è disciplinato dalla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione e risponderanno in sede civile ai danni arrecati a persone, animali o cose derivanti dal loro comportamento. L'Autorità Marittima si ritiene manlevata da ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto della presente Ordinanza e di ogni altra norma.

Articolo 4

DIFFUSIONE DELL'ORDINANZA

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio. La sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) Trasmissione al Comune, alla R.A.S. ed alle altre Amministrazioni interessate;
- b) Divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;

- c) Inserimento nel sito web di questo Comando;
- d) Invio a concessionari demaniali ed operatori portuali che hanno l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, e di darne conoscenza al proprio personale.

Bosa, 04.03.2021

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabrizio FRASCELLA

Allegato all'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Bosa



AREA INTEGRALMENTE
INTERDETTA



AREA PARZIALMENTE
INTERDETTA

